



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 2211-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, nel determinare la disciplina transitoria sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, prevede, al comma 7, che in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO** l'articolo 800, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è pari a 4.537 unità;
- VISTO** l'articolo 821, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri sono iscritti nei ruoli normale, forestale e tecnico;
- VISTO** l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado di vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- VISTO** l'articolo 2212-*decies* del Codice dell'ordinamento militare il quale prevede che gli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2024, in misura pari complessivamente a 3.627 unità;
- VISTO** il quadro IV della tabella 4, di cui all'articolo 2243-*quinquies*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, che, nel determinare il regime transitorio delle progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, indica le consistenze organiche riferite a ciascun grado, complessivamente pari a 1.506 unità, all'esaurirsi delle quali il medesimo ruolo è da considerare soppresso;

- CONSIDERATO** che, rispetto all'organico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pari a 1.881 unità, le dotazioni organiche del ruolo normale risultano incrementate di 1.510 unità, così da ricomprendere le dotazioni organiche del ruolo speciale da sopprimere previste prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, pari a 1.506 unità;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 8 maggio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 29 maggio 2024, n. 2317, e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 17 del 20 giugno 2024, recante la determinazione, per l'anno 2025, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in misura pari, complessivamente, a 3.627 unità, di cui 2.888 del ruolo normale e 739 del ruolo speciale a esaurimento, suddivise per grado;
- RAVVISATA** l'esigenza di determinare, per l'anno 2026, le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado;
- RITENUTO** di assumere le dotazioni organiche del ruolo normale come previste, complessivamente e per grado, dal richiamato quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4, quale limite per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento, complessive e per grado, al fine di assicurare il rispetto della consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO** che la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4 corrisponde alla dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- RITENUTO** di assumere la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4, quale limite massimo consentito per la determinazione della dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale a esaurimento;
- CONSIDERATO** l'andamento delle consistenze degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;

DECRETA:

Art. 1

*Dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento
dell'Arma dei carabinieri*

1. Per l'anno 2026, la dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 3.627 unità.

Art. 2

Dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2026, la dotazione organica complessiva del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 2.916 unità.
2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 3

Dotazione organica del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2026, la dotazione organica complessiva del ruolo speciale ad esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 711 unità.
2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li **09 APR 2025**

IL MINISTRO



Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 18/04/2025
Reg. n. Fog. n. 1357

IL CONSIGLIERE



ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO NORMALE
ANNO 2026

| GRADO | DOTAZIONI ORGANICHE |
|-----------------------------|---------------------|
| GENERALE DI CORPO D' ARMATA | 11 |
| GENERALE DI DIVISIONE | 26 |
| GENERALE DI BRIGATA | 75 |
| COLONNELLO | 382 |
| TENENTE COLONNELLO | 812 |
| MAGGIORE | 277 |
| CAPITANO | 679 |
| TENENTE | 436 |
| SOTTOTENENTE | 218 |
| TOTALE | 2.916 |

TABELLA 2

**ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO SPECIALE A ESAURIMENTO
ANNO 2026**

| GRADO | DOTAZIONI ORGANICHE |
|--------------------|----------------------------|
| COLONNELLO | 34 |
| TENENTE COLONNELLO | 419 |
| MAGGIORE | 185 |
| CAPITANO | 73 |
| TENENTE | 0 |
| SOTTOTENENTE | 0 |
| TOTALE | 711 |